



**SIULP** *fi@sh* collegamento

del 12 agosto 2023



## Scorta per il rimpatrio forzato via mare di stranieri irregolari il SIULP scrive al Ministro dell'Interno

Riportiamo il testo della lettera scritta al Ministro dell'Interno il 4 agosto 2023 dalla Segreteria Nazionale:

*“... conoscendo la Sua sensibilità e l'impegno che da sempre, in ogni Suo incarico, ha profuso a tutela dei Poliziotti e dell'Istituzione, ritengo sia necessario porre alla Sua attenzione una incresciosa vicenda per evitare che in futuro siano replicate attività tali da esporre a serissimo e concreto pericolo gli operatori, provocando ricadute politiche di non scarso momento sul Dicastero da Lei diretto destinate a riflettersi sull'intero Governo.*

*L'affanno provocato dal notevole aumento degli arrivi di migranti sulle coste siciliane degli ultimi mesi rappresenta una nuova pagina del purtroppo assai corposo registro delle emergenze. E come da inveterata quanto biasimevole prassi su cui si sono accomodati tutti, indistintamente, gli esecutivi che si sono confrontati con tale problematica, ogni nuovo capitolo dell'emergenza immigrazione finisce con l'essere scaricato sulla Polizia di Stato e, in parte minore, sulle consorelle.*

*E tutto questo mentre la perdita di consistenza dell'organico della nostra Amministrazione incede con un'iperbole che, a giudicare dalle contromisure sino ad oggi adottate, non sembra preoccupare più del dovuto le competenti istanze. Una denuncia, la nostra, assai risalente, che non può quindi in alcun modo essere tacciata di strumentalità. La differenza rispetto ai giorni nostri dell'originario accorato allarme da noi lanciato per la prima volta 15 anni fa, allorquando avevamo cercato di ammonire sulle conseguenze a cui avrebbe portato il blocco del turn over nelle assunzioni e la chiusura di numerosi Istituti di formazione, avvenuta attraverso la assurda, dissennata cartolarizzazione, è una sola: oggi siamo esattamente nel mezzo della tempesta che avevamo previsto. E non vediamo all'orizzonte un cambio di passo che consenta di uscire una volta per tutte dalla logica emergenziale, strutturando un piano ragionato di riequilibrio del dissesto provocato da lustri di inerzia politica.*

*Si è insomma confidato che potesse bastare somministrare il mantra secondo cui si deve fare di più con il meno di cui si dispone. Una filosofia che purtroppo pone al centro delle priorità il raggiungimento del risultato senza preoccuparsi delle potenziali conseguenze.*

*Offre una inquietante conferma delle preoccupazioni che qui, una volta ancora, riteniamo doveroso ribadire, il piano di rimpatrio di circa 700 irregolari, per lo più di origine tunisina, organizzato un paio di settimane fa con partenza da Palermo a bordo di una nave battente bandiera olandese presa a noleggio per l'occasione. Un'operazione che in apparenza potrebbe essere valutata come emblematica di una inedita capacità di respingere un rilevante numero di irregolari. Se non fosse che è stata realizzata con una azzardatissima impostazione.*

*Se infatti gli appena 30 – 30! – operatori della Polizia di Stato impiegati come scorta a bordo di questo natante non fossero stati muniti di una professionalità di eccellenza, grazie alla quale durante le 10 ore di traversata hanno potuto sopperire all'assenza di qualunque altro ente di soccorso, quale ad esempio la protezione civile o personale sanitario, che data la situazione era assolutamente indispensabile, persino improvvisandosi encomiabilmente come soccorritori e prestando assistenza medica, saremmo alle prese con conseguenze potenzialmente irreparabili.*

*Non va taciuto che il tutto si è svolto in inqualificabili condizioni sanitarie, attesa la promiscuità con soggetti che, per quanto a noi consta, non erano stati nemmeno sottoposti alle verifiche c.d. “fit to travel”, ovvero quelle che i protocolli di rimpatrio prevedono come controlli sanitari inderogabili. Così come prevedono, è appena il caso di ricordarlo, la presenza di un adeguato numero di operatori di scorta che, secondo le Linee guida sul monitoraggio dei rimpatri forzati devono essere generalmente in rapporto di almeno due operatori di polizia ogni rimpatriando. Una proporzione ben lungi dal potersi dire rispettata nella scabrosa circostanza di cui siamo a ragionare.*

*Non possiamo certo dirci sollevati se non si sono verificati epiloghi drammatici. Quando avvenuto impone infatti una presa d'atto di una forzatura che, secondo quanto a noi consta, era stata eccepita, anche con dialettica non consona*

*al livello istituzionale, da vertici territoriali della Polizia di Stato, che invano avevano cercato di contrastare chi aveva approntato quel lacunoso dispositivo con un approccio irragionevolmente approssimativo. Non vorremmo che questo fosse il sintomo di un opportunismo con cui taluni funzionari dello Stato sono alla ricerca di ingraziarsi le istanze politiche a fini di carriera, e se così fosse è lecito attendersi una severa reprimenda. Sarebbe però peggio se la decisione promanasse dal livello centrale e fosse stata immaginata per tacitare il brontolio dell'opinione pubblica alimentato dai poco incoraggianti dati sull'immigrazione clandestina.*

*Pertanto, e per concludere, auspichiamo non solo che sconcertanti vicende come quelle qui stigmatizzate non abbiano a ripetersi, ma anche un adeguato riconoscimento ai 30 colleghi che hanno, una volta ancora, offerto la dimostrazione di come il personale della Polizia di Stato disponga di una irripetibile capacità di far fronte ad impegni straordinari attingendo all'immenso bagaglio di professionalità, all'abnegazione e, non da ultimo, alla profonda umanità nei confronti dei più sfortunati, per ovviare alle incresciose criticità ingenerate da più che discutibili opzioni decisionali...".*

---

### **Costituzionalmente legittima la norma che subordina la domanda ex legge Pinto, per l'eccessiva durata di un processo amministrativo, alla presentazione, nei termini previsti, di una istanza di prelievo**

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 107/2023 – Camera di Consiglio del 22 marzo 2023 – Decisione del 11 maggio 2023 – Deposito del 1° giugno 2023, Pubblicata in G.U., ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui dispone – attraverso il richiamo all'art. 1-ter, comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208 del 2015 – l'inammissibilità della domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo amministrativo, nel caso di mancata presentazione, quale «rimedio preventivo», dell'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, cod. proc. amm. almeno sei mesi prima che sia trascorso il «termine ragionevole» di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001.

La questione era stata eccepita dalla Corte d'appello di Bologna in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai parametri Europei.

Secondo il giudice rimettente, la presentazione dell'istanza di prelievo costituirebbe un adempimento formale, rispetto alla cui inosservanza la sanzione di inammissibilità della domanda di indennizzo non risulterebbe coerente né con l'obiettivo del contenimento della durata del processo, né con il rimedio indennitario per il caso di sua eccessiva durata.

Per tale ragione lo stesso giudice ha eccepito la legittimità costituzionale della rimodulazione della legge n. 89 del 2001 ad opera della legge n. 208 del 2015, là dove, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha introdotto la proposizione dell'istanza di prelievo, di cui all'art. 71, comma 2, cod. proc. amm., quale rimedio preventivo da esperire prima dello scadere dei termini di cui all'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, in modo da condizionare l'ammissibilità della domanda di equo indennizzo per la durata non ragionevole del processo amministrativo.

Il giudice delle leggi ha ritenuto non fondata la questione secondo il seguente articolato ragionamento.

L'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, cod. proc. amm. è una domanda indirizzata al presidente della sezione del TAR o del Consiglio di Stato adito dalla parte ricorrente, presentata successivamente all'istanza di fissazione dell'udienza di discussione di cui all'art. 71, comma 1, cod. proc. amm., con cui la parte chiede che il ricorso venga trattato tempestivamente, alla luce delle ragioni d'urgenza segnalate nell'istanza stessa. La finalità dell'istanza è quella di ottenere dal presidente una deroga al criterio cronologico che regola, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'Allegato 2 al cod. proc. amm., l'ordine di fissazione della trattazione dei ricorsi.

La legge n. 208 del 2015 ha inserito nel codice del processo amministrativo l'art. 71-bis, rubricato «Effetti dell'istanza di prelievo», che ha introdotto un nuovo, possibile effetto nascente dall'accoglimento dell'istanza. Secondo tale disposizione, nel caso di presentazione dell'istanza ex art. 71, comma 2, cod. proc. amm., «il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata».

In relazione alla presentazione dell'istanza di prelievo nel processo amministrativo, «per la giurisprudenza europea il rimedio interno deve garantire la durata ragionevole del giudizio o l'adeguata riparazione della violazione del precepto convenzionale ed il rimedio preventivo è tale se efficacemente sollecitatorio». Tanto premesso, i giudici della Consulta ricordano di essere pervenuti alla declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 54 del d.l. n. 112 del 2008, come convertito e successivamente modificato, considerando che l'istanza di prelievo – da detta norma disciplinata «prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operata dalla legge n. 208 del 2015» – non costituiva un adempimento necessario. Esso rappresentava, infatti, «una mera facoltà del ricorrente [...] con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera "prenotazione della decisione" (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l'obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata» (sentenza n. 34 del 2019).

Con riferimento a uno dei rimedi introdotti per il processo civile dalla legge n. 208 del 2015, quali condizioni di ammissibilità della domanda di equo indennizzo, esso è stato invece ricondotto, per l'effetto acceleratorio della decisione che può conseguirne, alla categoria dei «rimedi preventivi volti ad evitare che la durata del processo diventi eccessivamente lunga» (sentenza n. 121 del 2020).

Alla luce dei richiamati precedenti, la Corte rileva che, diversamente dalla fattispecie regolata dall'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito e successivamente modificato, ove la presentazione dell'istanza di prelievo

aveva una finalità meramente sollecitatoria, il rimedio introdotto per il processo amministrativo dalla legge n. 208 del 2015 non ha una funzione «puramente dichiarativa», in quanto può portare alla definizione celere del giudizio attraverso l'utilizzo di un «modello procedimentale alternativo», dato, ex art. 71-bis cod. proc. amm., dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata.

Dunque, tale rimedio, introdotto dal legislatore nel 2015, costituisce uno strumento funzionale al raggiungimento dello scopo di una più rapida definizione del giudizio.

L'attribuzione al collegio adito della scelta sul modello procedimentale alternativo tutela tutte le parti del giudizio e garantisce che la decisione sul rito contempererà le esigenze di sollecita trattazione, poste in risalto dall'istanza, con il pieno dispiegarsi dell'attività difensiva, alla luce della complessità della vicenda controversa.

Dalle ragioni che precedono discende l'infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

---

## **Le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana sono documenti amministrativi**

Le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrano nella nozione di 'documento amministrativo' e possono formare oggetto di accesso da parte dei cittadini con salvaguardia degli interessi alla riservatezza e alla tutela dei dati personali di soggetti terzi.

Il principio è stato espresso dal TAR della Campania – Sezione Sesta, con la Sentenza n. 2608 del 2 maggio 2023 che assume una non trascurabile rilevanza, considerato il sempre più diffuso utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di sistemi di videosorveglianza per esigenze di sicurezza pubblica con un forte impatto sul diritto al rispetto della vita privata delle persone e sul diritto alla protezione dei dati di carattere personale, previsti rispettivamente dall'art. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

La questione di fatto ha visto la ricorrente parcheggiare la propria autovettura e constatare successivamente che la stessa si presentava danneggiata in tutta la fiancata destra presumibilmente a causa della collisione con altro veicolo. Al fine di tutelare i suoi interessi, ed eventualmente agire in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni subiti, atteso che l'area interessata è videosorvegliata con telecamere installate dal comune, chiedeva di poter visionare e/o acquisire i filmati della zona interessata, relativamente all'anzidetto arco temporale. A fronte del diniego opposto dall'amministrazione la ricorrente presentava ricorso ex art. 116 c.p.a..

Il Tribunale Amministrativo investito della decisione del ricorso ha ritenuto innanzitutto che «le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrano nella nozione di documento amministrativo ai fini del diritto di accesso, considerata l'ampia dizione di cui all' art. 22 comma 1, lett. d), della l. n. 241/1990». Sulla questione il collegio ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale formatosi nel tempo, secondo cui la nozione normativa di documento amministrativo è «ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell'accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati, purché lo stesso concerna un'attività di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dell'attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale» (Cons. di Stato. Ad. Plen. n.19 del 2020).

Inoltre, il collegio ha sottolineato come lo stesso regolamento comunale adottato per disciplinare l'utilizzo del sistema di videosorveglianza all'art. 5 afferma che le finalità perseguite con l'introduzione di tale sistema è quella di "vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, agevolando l'intervento della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine e prevenendo eventuali atti di vandalismo o danneggiamento" e quella di "utilizzare, per quanto possibile, le immagini registrate nella ricostruzione delle dinamiche degli incidenti stradali".

Per l'appunto, secondo il TAR, la richiesta di accesso della ricorrente appare finalizzata proprio a verificare la dinamica del sinistro che ha coinvolto la sua vettura parcheggiata in una strada pubblica, al fine di azionare la richiesta di risarcimento dei danni. Peraltro, detta motivazione è sorretta da evidenze documentali che corroborano la tesi di un presumibile impatto con altro veicolo, di cui la ricorrente vuol verificare la proprietà per poter chieder il risarcimento dei danni.

In relazione alla salvaguardia del diritto alla privacy di terzi, considerato il numero di ore estremamente significativo e la tutela della riservatezza e dei dati personali di altri soggetti ripresi dalle telecamere, il Tribunale richiama il comma 7, dell'art. 24, legge n. 241 del 1990, che individua i criteri di composizione degli interessi confliggenti, modulandoli in ragione del grado di intensità dei contrapposti interessi.

Sulla questione il collegio ha rilevato che il diritto di accesso difensionale ha un'autonoma funzione che può «addirittura operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l'accesso partecipativo, salvi gli opportuni temperamenti in sede di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi, e, in particolare, di quello alla riservatezza, secondo i criteri indicati dalla medesima norma». Dunque, il punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze – libertà e sicurezza – va ricercato effettuando un giudizio prognostico ex ante, che consiste nel verificare se la conoscenza del documento sia necessaria (o strettamente indispensabile) per la difesa della situazione giuridica 'finale'. Tale valutazione va condotta sul piano astratto, considerando e valutando la pertinenza della documentazione rispetto all'oggetto della res controversa.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha riconosciuto in capo alla ricorrente un evidente interesse concreto, diretto e attuale, di natura "difensiva", ai sensi della legge n. 241 del 1990, all'ostensione delle immagini registrate, valutate indispensabili per verificare la dinamica del sinistro che ha coinvolto la sua automobile parcheggiata in una strada pubblica e per poter individuare il numero di targa del veicolo danneggiante, al fine di poter risalire al proprietario e avanzare richiesta di risarcimento dei danni (eventualmente anche in sede giudiziaria). Dovendo però dar conto del contrapposto diritto alla riservatezza di soggetti "terzi", estranei alla vicenda in questione, il Tar ha fissato le necessarie cautele limitando l'accesso «alle specifiche immagini da cui si evinca la dinamica del

sinistro» le uniche considerate strettamente indispensabili alla difesa della ricorrente «con oscuramento delle parti di immagini che ritraggano persone o contengano ulteriori dati afferenti a soggetti estranei alla vicenda».

---

### **Nuova normativa UE relativa ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, in tema di rimborsi e indennizzi**

Il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo Regolamento UE relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, entrato in vigore dal 7 giugno 2023 in relazione agli indennizzi da versare ai viaggiatori in caso di ritardo dei treni.

In caso di ritardo è previsto un indennizzo minimo calcolato come segue:

25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;

50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.

La stessa normativa UE, tuttavia, sottolinea che un'impresa ferroviaria non è tenuta a corrispondere un indennizzo qualora venga dimostrato che il ritardo, la perdita di coincidenza o la soppressione del treno sia dovuto a:

condizioni meteorologiche estreme, gravi catastrofi naturali o gravi crisi sanitarie pubbliche che l'impresa ferroviaria non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare;

colpa del viaggiatore;

comportamento di terzi che l'impresa ferroviaria non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare, quali presenza di persone sui binari, furto di cavi, emergenze a bordo, attività di contrasto, sabotaggio o terrorismo.

---

### **Disponibile anche per dipendenti Statali l'Estratto conto Certificativo**

Con il messaggio n. 1727/2023 l'INPS ha ufficializzato l'estensione del servizio per l'avvio delle procedure di pensione, su richiesta, per tutti gli iscritti alla gestione pubblica, compresi i dipendenti di amministrazioni pubbliche. La comunicazione ha valore certificativo ai fini del calcolo pensione, il che comporta l'attivazione di un formale procedimento amministrativo attraverso il quale l'INPS arriva a dichiarare l'effettiva consistenza del conto contributivo individuale del richiedente.

La certificazione EcoCert (Estratto conto Certificativo) è utile per avere un quadro certo della propria posizione previdenziale e poter stimare decorrenza e importo dell'assegno futuro. Fino ad oggi prevista per i soli dipendenti del privato e per gli iscritti alla Gestione Separata, viene estesa a tutte le gestioni pubbliche (alcune la stavano già sperimentando).

L'EcoCert serve per fare domanda di pensione nel senso che il contribuente che ritiene di avere i requisiti per la pensione (di vecchiaia o anticipata), richiede all'INPS questo documento così da avere una certificazione ufficiale del diritto a pensione, in base alla propria posizione contributiva e previdenziale, ricostruita dall'Istituto di Previdenza in relazione all'intera carriera lavorativa. Una volta rilasciato l'EcoCert, sulla base dei conteggi in esso contenuti, si può finalizzare la richiesta di pensione.

La fondamentale differenza tra estratto conto certificativo e semplice estratto conto contributivo (altra funzionalità online prevista dal portale INPS), è il valore legale.

L'estratto conto contributivo è certamente utile per avere un quadro della propria posizione, ma è un documento emesso senza effettuare tutti i controlli che, invece, l'Istituto Previdenziale effettua per esempio quando deve formalmente calcolare e versare la pensione. Il documento Ecocert, a questo proposito, serve esattamente per presentare la domanda di pensione.

Nell'estratto conto certificativo, l'INPS dettaglia tutte le procedure che vengono effettuate dagli uffici in base all'articolo 54 della legge 88/1989, attestando il conto individuale del richiedente, ossia tutti i dati relativi a contributi versati e pensione maturata. È basato sui dati presenti negli archivi INPS una volta effettuate le operazioni di integrazione, razionalizzazione ed assestamento.

Nello specifico, contiene i seguenti elementi:

periodi di contribuzione;

tipologia di contributi versati (da lavoro dipendente, artigiano, commerciante, ecc.);

contributi utili (espressi in giorni, settimane o mesi) per la misura (il calcolo della pensione) e per il diritto;

retribuzione;

riferimenti del datore di lavoro.

Il lavoratore interessato deve presentare domanda di certificazione EcoCert online, utilizzando l'apposito servizio presente nel portale INPS. L'istituto procederà all'emissione dell'estratto conto certificativo entro 55 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Questi termini possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni e documenti. Se nel corso di questa ulteriore fase di istruttoria le amministrazioni non forniscono riscontro entro i termini previsti, l'assicurato può procedere alla neutralizzazione del periodo non certificato attraverso la funzione "sblocca domanda" prevista con messaggio 4345 del 1° dicembre 2022.

La neutralizzazione dei contributi consente di non conteggiare determinati periodi ai fini del calcolo della pensione nel caso in cui non convengano ai fini del calcolo pensione. È prevista in un numero molto limitato di casi e tutela il lavoratore, per esempio, dal rischio di abbassamento della pensione a causa di periodi a bassa contribuzione (come la cassa integrazione) negli ultimi anni di vita lavorativa.

---

## Sportello online per le visite mediche fiscali

Con il messaggio 2442 del 30 giugno 2023, l'INPS ha reso nota una nuova funzione a disposizione dei lavoratori pubblici e privati. La nuova funzionalità consente ai lavoratori di ricevere e comunicare i dati relativi ai controlli in caso di malattia.

Si tratta dello "sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo" che permette di consultare l'elenco degli esiti delle ispezioni direttamente online.

Attraverso la funzione citata è possibile visualizzare l'elenco degli accertamenti domiciliari e ambulatoriali con i relativi esiti.

Lo stesso sportello, inoltre, permette di utilizzare la funzione denominata "Indirizzoreperibilità ai fini delle visite mediche di controllo" per comunicare l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità.

Per utilizzare la nuova funzionalità "Visualizza visite" sul sito dell'INPS è necessario procedere autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CNSoCIE: "Lavoro">"Malattia">"Sportello pericittadinoperlevisitemedicadedicontrollo">"Utilizzailservizio".

Per ciascuna visita e accesso, tra l'altro, viene indicato il numero identificativo, la data, l'ora di effettuazione e il tipo di accertamento effettuato (domiciliare/ambulatoriale).

È possibile infine visualizzare, scaricare e stampare il verbale di visita, di accesso o di giustificabilità.

---

## Detrazione fiscale condizionatore

Si chiede di conoscere se un condizionatore acquistato nel 2023 sia fiscalmente detraibile anche senza ristrutturazione casa o immobile.

La detrazione del condizionatore è ammessa anche in mancanza di altri interventi sull'immobile, perché la sostituzione della caldaia con il condizionatore è di per sé considerato un intervento agevolabile.

Si può utilizzare sia il bonus ristrutturazioni al 50% su un massimale di spesa pari a 96mila euro, sia il bonus riqualificazione energetica al 65% su una spesa massima di 46mila 154 euro e detrazione massima di 30mila euro. La detrazione al 50% rientra nel bonus ristrutturazione edilizie e richiede che il nuovo condizionatore sia a pompa di calore.

La detrazione al 65% prevede che l'intervento sia di sostituzione (l'installazione ex novo in un immobile che era sprovvisto di un precedente impianto non è agevolabile) e che si scelga un impianto di climatizzazione con pompe di calore ad alta efficienza con determinati coefficienti di prestazione e efficienza energetica (tutti i valori sono contenuti nell'allegato F del decreto ministeriale 6 agosto 2020).

Il fatto che siano necessarie anche opere murarie non rileva ai fini del diritto all'agevolazione.

---

## Corsi di formazione per allievi Vice Ispettori e allievi Vice Ispettori tecnici della Polizia di Stato congedo ordinario e fruizione del periodo di sospensione dell'attività didattica

Si riporta il testo della nota inviata in data 3 agosto 2023 dalla Segreteria Nazionale all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.:

"Dal 4 al 20 agosto, sarà disposto il periodo di sospensione dell'attività didattica dei corsi di formazione per allievi Vice Ispettori e allievi Vice Ispettori tecnici della Polizia di Stato, attualmente in atto negli istituti di Nettuno e Spoleto. A tal proposito è emerso che alcuni allievi, già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, per motivi spesso connessi all'errata interpretazione della norma che disciplina l'aspettativa speciale, non dispongono, in tutto o in parte, dei giorni di congedo ordinario necessari per fruire del periodo della sospensione didattica del corso di formazione che stanno frequentando.

Secondo un parere del Servizio Ordinamento della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, reso noto solo ieri, in analogia con passate determinazioni, nei confronti di questi colleghi si dovrebbe procedere alla sospensione dell'aspettativa speciale, di cui all'art. 28 della Legge n.668/1986, con il conseguente rientro del personale interessato presso gli uffici di provenienza.

In via del tutto teorica la soluzione potrebbe anche sembrare coerente alla norma. È altrettanto evidente, però, come la soluzione prospetta non sia minimamente praticabile sia sotto l'aspetto funzionale, sia sotto l'aspetto amministrativo e logistico.

Ci sono colleghi, ad esempio, che prestavano servizio in una provincia distante centinaia di chilometri dalla residenza. Se dovessero essere riassegnati al reparto di provenienza, come si vorrebbe, questi ragazzi – allo stato amministrati dai relativi Istituti di Istruzione – si troverebbero persino senza un posto letto, per non parlare poi dei rischi connessi ad eventuali infortuni nei quali potrebbero incorrere se impiegati in servizi operativi, con il concreto rischio di perdere il corso di formazione.

La circostanza, che oggi interessa qualche decina di già appartenenti alla Polizia di Stato, con ogni evidente probabilità nel prossimo mese di dicembre, allorquando si disporrà per l'interruzione didattica connessa alle feste natalizie, interesserà un numero ancora più cospicuo di colleghi.

È lecito pensare, difatti, che in quel periodo il personale che non potrà disporre dei giorni di congedo ordinario necessari a coprire il periodo di interruzione degli studi, sia in numero assai più elevato.

Tanto premesso si chiede di rivedere l'orientamento in premessa, espresso dal Servizio Ordinamento, e addivenire a soluzioni percorribili sotto l'aspetto amministrativo, logistico e funzionale, disponendo, al limite, la permanenza in servizio di questi colleghi nei rispettivi Istituti di Istruzione, oppure, in maniera ancora più ragionevole e in via del tutto eccezionale, prevedere un anticipo del congedo ordinario dell'anno 2024, in modo da permettere a tutti i corsisti un adeguata rigenerazione. Si resta in attesa di un urgentissimo riscontro”.

## 223° Corso di Formazione Allievi Agenti – Esiti prima prova scritta – Esigenza di verifiche ispettive

Riportiamo il testo della lettera scritta al Direttore Ispettorato degli Istituti di Istruzione il 9 agosto 2023 dalla Segreteria Nazionale:

*“... Lo scorso 2 agosto gli Allievi Agenti del 223° Corso hanno sostenuto la prima delle previste prove scritte. In almeno due degli Istituti di istruzione interessati ci sono stati, secondo quanto a noi consta, un numero di frequentatori che hanno ottenuto il punteggio massimo incredibilmente – e sottolineiamo incredibilmente – elevato.*

*Gli en plain sarebbero infatti in un caso 186 su 187, e nell'altro 466 su 480, con percentuali prossime al 100% che sfidano le leggi della statistica, soprattutto se comparate con gli esiti delle altre scuole in cui a conseguire il voto massimo è stata una media fisiologica inferiore al 30%.*

*Non è nel nostro stile esprimere giudizi, e tantomeno attribuire responsabilità, quando non disponiamo di tutti gli elementi di valutazione necessari. Ma una situazione del genere merita di essere approfondita per verificare se in quei due istituti ci sia stata, come pare ci si possa sbilanciare a supporre, una interruzione nella catena di custodia dei test somministrati. Sommessamente facciamo presente che questa anomalia, che a noi è stata rappresentata nell'ambito del nostro circuito sindacale, era sicuramente risaltata anche agli illustri destinatari della presente, posto che i risultati degli esami sono nella loro disponibilità. Organi i quali, abbiamo ragione di credere, proprio per questo già si siano attivati nel senso da noi sollecitato.*

*Vale la pena osservare come in uno dei due istituti oggetto della nostra odierna segnalazione una identica situazione era stata riscontrata anche in occasione dell'esame finale del 212° Corso. Sinceramente troppo per non stimolare più di qualche perplessità sulla genuinità delle procedure seguite. E se verranno alla luce comportamenti infedeli ci aspettiamo la massima severità nel perseguirli.*

*Ma a prescindere da quello che dovesse semmai essere accertato in sede di un – a questo punto inevitabile ed urgente – controllo gestionale, e riservandoci di intraprendere ogni iniziativa per la tutela delle altre centinaia di Allievi frequentatori che sono potenziali vittime di ipotetiche improprie pratiche agevolatorie avvenute negli istituti in narrativa, non vediamo alternative al modificare gli attuali protocolli previsti per gli esami.*

*Non dobbiamo inventarci nulla di nuovo, ben potendoci replicare quanto già è stato fatto per gli esami di fine corso del concorso da Vice Sovrintendente, in cui è stata utilizzata una piattaforma digitale a cui ciascun candidato ha potuto accedere in simultanea agli altri, senza che vi potesse essere una dispersione di notizie tale da falsare la par condicio tra i concorrenti. Un accorgimento che, sempre nell'ottica di evitare incresciosi epiloghi, andrebbe associato all'invio in ognuno degli Istituti interessati dall'esame di un Funzionario proveniente dall'esterno, preferibilmente da altro Istituto di formazione, con funzione di controllo della regolarità dello svolgimento della prova.*

*Qualunque sia la soluzione adottata ci pare evidente che l'odierna procedura seguita per gli esami scritti periodici non sia in grado di assicurare la richiesta genuinità e trasparenza, e che non si possa indugiare oltre nell'individuare rimedi atti a rimuovere ogni possibile scoria di opacità.*

*Un'urgenza tanto più pressante atteso che discutiamo della formazione delle future generazioni di poliziotti, che durante la fase residenziale presso gli Istituti dovrebbero acquisire i fondamenti di quella cultura della legalità che li dovrà accompagnare per l'intera vita professionale, e che si trovano invece alle prese con una avvilita realtà che si pone in insanabile rotta di collisione con gli obiettivi formativi presupposti.*

*Confidiamo pertanto in un quanto più solerte chiarimento e chiediamo di essere messi a conoscenza al più presto degli esiti dell'attività ispettiva che, come abbiamo ragione di credere, sarà compiuta con il rigore che contraddistingue codesti enti...”.*

**È ORA DI ANDARE CONTROCORRENTE**  
Per avere un conto con interessi garantiti, canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti. Un conto che fa risparmiare, anche la plastica ai mari.

**CONTRACORRENTE**  
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP

**SCOPRI DI PIÙ**

**IBL Banca**  
GRUPPO BANCARIO

Missaggio promozionale

**tratto da:** \*Siulp Collegamento Flash numero 32/2023 del 12 Agosto 2023

\*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it  
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123